

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 199

Oggetto: Schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 - Modifica articoli 8, 10 e 12.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre n. 852, il quale prevede che i lavoratori agricoli, beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione;

Tenuto conto che il medesimo articolo 2, al comma 2, ha previsto che le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta siano stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'INPS con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso delle spese per l'espletamento del servizio;

Tenuto conto che per la formalizzazione di tali accordi appare idoneo lo strumento convenzionale, attraverso l'adozione di uno schema generale che assicuri l'applicazione di condizioni uniformi nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali interessate e in possesso dei requisiti prescritti accertati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Atteso che sulla base delle citate disposizioni di legge e, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa il possesso dei previsti requisiti in capo all'organizzazione sindacale richiedente, l'Istituto procede a sottoscrivere singole convenzioni aderenti allo schema in oggetto con le organizzazioni sindacali interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022 con la quale è stato adottato lo *"Schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852"*, avente validità fino al 31 dicembre 2027;

Considerato che l'articolo 13 del predetto schema di convenzione prevede che la stessa possa essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti

aggiuntivi qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che è stato aggiornato il modello di dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, allegato alla convenzione, alla luce delle disposizioni intervenute in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tenuto conto della necessità di rafforzare le garanzie per l'Istituto e dell'opportunità di uniformare i testi degli schemi di convenzione per la riscossione dei contributi associativi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 3 dicembre 2025 con la quale sono state determinate, per l'annualità 2025, le tariffe per la gestione del servizio di riscossione delle quote associative, dei contributi di assistenza contrattuale, delle quote sindacali su pensione e su prestazioni a sostegno del reddito, sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dell'INPS per l'anno 2024;

Preso atto che, l'articolo 8 della convenzione è stato integrato aggiornando l'importo annuo per il finanziamento dei costi fissi di gestione che l'Organizzazione sindacale deve corrispondere all'Istituto, prevedendo misure ulteriori volte ad assicurare all'Istituto la corretta e tempestiva riscossione di tale importo nonché introducendo, quale modalità di versamento degli importi dovuti dalle Organizzazioni sindacali, il bonifico su conto corrente intestato all'Istituto presso la Tesoreria provinciale di Roma (contabilità speciale n. 1339), assegnato all'INPS - Direzione Generale, in conformità alle nuove disposizioni del progetto di Reingegnerizzazione della Tesoreria dello Stato (Progetto Re.tes.), fino al definitivo rilascio degli adeguamenti procedurali necessari a introdurre l'avviso di pagamento PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Preso atto che nel caso di mancato versamento del costo fisso annuo, in corso di vigenza della convenzione, è stata introdotta, all'articolo 10 del testo convenzionale, un'ulteriore ipotesi di recesso unilaterale da parte dell'Istituto;

Preso atto che si rende, altresì, necessario procedere all'aggiornamento dei termini indicati all'articolo 12 dello schema di convenzione, al fine di consentire la sottoscrizione della Convenzione alle Organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti indicati nella normativa di riferimento, che nel triennio 2025 – 2027 richiederanno il servizio di esazione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli;

Preso atto che la nuova formulazione dell'articolo 12, pertanto, prevede che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 ed è operativa fino al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali e che, entro la predetta data, l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Atteso che per quanto non espressamente modificato, restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui allo schema di convenzione adottato con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/2022;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

- di modificare, per le ragioni e nei termini indicati in premessa, gli articoli 8 (*Costi e fatturazione*), 10 (*Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione*) e 12 (*Entrata in vigore e durata*) dello schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022, che risultano come di seguito riformulati:

ARTICOLO 8

Costi e fatturazione

1.L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative e informatiche.

2.L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità

indicate ai commi seguenti.

3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta imputazione, di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della presente Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; detto importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota associativa;
- c) euro gestione delega per singola prestazione.

4. Il corrispettivo di cui alla lettera a) è versato dall'Organizzazione sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale: "denominazione Organizzazione - costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli L. 852/1973". 5. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

6. Il corrispettivo annuo di cui alla lettera b), nelle more della realizzazione di una nuova procedura di riversamento automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato dall'Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al comma 4.

Sarà cura dell'Istituto dare immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale della modifica della modalità di versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).

7. Nel caso in cui l'Organizzazione sindacale non provveda a effettuare il versamento dell'importo dovuto per il costo fisso annuo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

8. Il corrispettivo di cui al comma 3, lettera c) è trattenuto sull'importo di ogni singolo riversamento.

9. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 3, lettere b) e c), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.

10. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a seguito della quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla presente Convenzione.

11. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

12. Qualora nel corso di vigenza della presente Convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 10, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici

necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Organizzazione sindacale l'eventuale importo richiesto con le relative modalità di versamento.

13.L'Istituto provvederà a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14.La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 10

Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

1.L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;
- e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 6 dell'articolo 8.

2.L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

3.Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 1, l'INPS comunica

all'Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 1 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

6. Nel corso di vigenza della presente Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della presente Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
- d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione medesima, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare

svolgimento delle attività convenzionate;

h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 11 in materia di protezione dei dati personali;

i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

8.All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

9.La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso dalla stessa, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

10.L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

11.Ove sussistano i presupposti di cui al comma 10 e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della presente Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.

12.La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione sindacale, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede a informare l'Organizzazione sindacale.

13.Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).

14.La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

15.Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il mese di giugno 2027.
4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente convenzione senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
5. L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto dalle Parti.
7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo in merito alla permanenza dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

Il Direttore centrale Organizzazione porrà in essere le più opportune forme di comunicazione delle modifiche sopra indicate, ai fini della loro applicazione alle Organizzazioni sindacali che abbiano già sottoscritto con l'Istituto la convenzione secondo lo schema di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema di convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 13 aprile 2022, così come sopra modificato, riportato nell'allegato alla

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIANO I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

TRA

- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(di seguito, "INPS" o "Istituto");

E

- Organizzazione sindacale;

(di seguito, "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione");
(ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852 che dispone: *"I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio"*;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 199 del 3 dicembre 2025, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852;

- la nota prot. n..... del con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. del con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'Organizzazione sindacale stipulante mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.
2. A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Misura del contributo

1. La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

ARTICOLO 4

Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa

1. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
2. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante.
3. La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.
4. L'Organizzazione sindacale deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

ARTICOLO 5

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

1. La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
2. È priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.
3. L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

1. L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
2. Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.
3. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.
4. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
5. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. L'Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
7. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

1. L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" del sito www.inps.it, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'Organizzazione sindacale.
2. L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

3. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".
4. L'Organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.
5. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Organizzazione tra quelle abilitate alla Convenzione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
6. È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.
7. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8

Costi e fatturazione

1. L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative e informatiche.
2. L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta imputazione, di seguito indicati:
 - a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della presente Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
 - b) euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; detto importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota associativa;
 - c) euro gestione delega per singola prestazione.
4. Il corrispettivo di cui alla lettera a) è versato dall'Organizzazione sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale: "denominazione

Organizzazione - costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee dei lavoratori agricoli L. 852/1973".

5. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
6. Il corrispettivo annuo di cui alla lettera b), nelle more della realizzazione di una nuova procedura di riversamento automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato dall'Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al comma 4.
Sarà cura dell'Istituto dare immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale della modifica della modalità di versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).
7. Nel caso in cui l'Organizzazione sindacale non provveda a effettuare il versamento dell'importo dovuto per il costo fisso annuo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente Convenzione.
8. Il corrispettivo di cui al comma 3, lettera c) è trattenuto sull'importo di ogni singolo riversamento.
9. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 3, lettere b) e c), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.
10. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a seguito della quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla presente Convenzione.
11. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
12. Qualora nel corso di vigenza della presente Convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 10, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Organizzazione sindacale l'eventuale importo richiesto con le relative modalità di versamento.
13. L'Istituto provvederà a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
14. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari ad introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 9

Clausola di salvaguardia

1. L'INPS è esonerato – e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
4. Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
5. L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 10

Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
 - a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale;
 - b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
 - c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
 - d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;
 - e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 6 dell'articolo 8.
2. L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e i relativi poteri di rappresentanza, indicati

nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 1, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 1 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Nel corso di vigenza della presente Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della presente Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'Organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
 - b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
 - c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
 - d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione sindacale medesima, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
 - e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
 - f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
 - g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
 - h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 11 in materia di protezione dei dati personali;

- i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
8. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
 9. La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso dalla stessa, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
 10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
 11. Ove sussistano i presupposti di cui al comma 10 e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della presente Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.
 12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione sindacale, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede a informare l'Organizzazione sindacale.
 13. Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).
 14. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
 15. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le previsioni di cui al presente articolo.
2. In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, nonché

in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
4. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale, a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il mese di giugno 2027.
4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
5. L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto dalle Parti.
7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 13

Revisioni e integrazioni

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14

Foro competente

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15
Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 16
Oneri fiscali

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552.
2. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

(INPS) Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale 	(.....) Il Legale rappresentante Sig.
--	--

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Misura del contributo), ARTICOLO 4 (Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO 8 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 9 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 12 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 13 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 14 (Foro competente), ARTICOLO 15 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 16 (Oneri fiscali).

(.....)

Il Legale rappresentante

Sig.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023

CODICE DEI CONTRATTI

Via Ciri il Grande, 21 – 00144 Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Il sottoscritto: _____
nato a: _____ il _____ C.F. _____
residente a: via/piazza _____ n. _____
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____
Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale: _____
con sede nel Comune di _____ (pr _____) via/piazza _____ n.° _____
codice fiscale: _____
telefono: _____

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell'INPS (da indicarsi obbligatoriamente)	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di non stipulare la convenzione ovvero di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

DICHIARA

inoltre, sempre nella suddetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate

- di essere il¹ e quindi, come tale, in forza dell'art. ...² del vigente statuto, il legale rappresentante visto il³; (atto di nomina da allegare alla presente)
 1. che il/la predetto/a⁴
 2. ha la seguente denominazione: ...⁵;
 3. ha il seguente acronimo: ...⁶;



nonché

¹ indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;

² indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell' Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale;

³ indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del atto di nomina del);

⁴ indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato (Organizzazione sindacale /Associazione datoriale);

⁵ indicare esatta denominazione dell'Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale;

⁶ indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, **lett. e) ed f) del Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in avanti anche solo "Codice")** nei cui confronti rilevano le cause di esclusione sono i seguenti:

componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo⁷

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Carica rivestita	Poteri associati alla carica	Data di assunzione della carica	Eventuale data di cessazione dalla carica
		__/__/__					
		__/__/__					

All'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Art. 94, comma 1, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 del D. Lgs 36/2023 non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 - quaterdecies del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

⁷ PER INDICAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEI "MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA" E "DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO" SI RINVIA ANCHE AL COMUNICATO A.N.A.C. DEL 08 NOVEMBRE 2017.

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

☐ che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale]

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__							

ma che:

[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]

- ☐ il reato è stato depenalizzato;
- ☐ è intervenuta la riabilitazione;
- ☐ nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- ☐ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- ☐ la condanna è stata revocata;
- ☐ è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;

- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;
[oppure]
 - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;
[oppure]
 - la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 96, comma 9, del Codice;

A.2) Art. 94, comma 2, del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

[ovvero]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

ma che entro la data di stipula della convenzione:

- è stato ammesso al controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

A.3) Art. 94, comma 5, lett. a), del D. lgs. 36/23

[clausole a selezione alternativa]

- di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[ovvero]

- ☐ di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

A.4) Art. 94, comma 6, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale/ Associazione datoriale è stabilito/a;

[ovvero]

- ☐ di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data_____;

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale/ Associazione datoriale è stabilito/a ;

[ovvero]

- ☐ di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data_____;

A.5) Art. 95, comma 1, lett. a), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

[ovvero]

- ☐ di aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione le seguenti gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali_____;

A.6) Art. 95, comma 1, lett. b), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ che la stipula della Convenzione non determina non una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice, non diversamente risolvibile;

[ovvero]

- ☐ che la stipula della Convenzione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice;

ma che:

- ☐ la stessa è stata o verrà risolta come segue_____;

A.7) Art. 95, comma 1, lett. e), del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[ovvero]

- ☐ di essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[se pertinente]

- ☐ che nei propri confronti o limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, sono stati emessi i seguenti atti o provvedimenti di cui all'art. 98, comma 6 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia di Atto o provvedimento	Data e numero	Soggetto emittente	condotta
		__/__/__					
		__/__/__					

		__/__/__					
--	--	----------	--	--	--	--	--

A.8) Art. 95, comma 2, del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

[ovvero]

- ☐ di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data_____.

A.9) Art. 96, comma 2, del Codice

[Da compilare qualora l'Ente/Fondo/Cassa si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6 e 95, ad eccezione del comma 2, del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

- ☐ di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

A.10) Art. 96, comma 13, del Codice

[Da compilare qualora Organizzazione sindacale/Associazione datoriale si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95, del Codice]

- ☐ che è Organizzazione sindacale/Associazione datoriale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 *bis* del Codice penale, o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	Giudice emittente	Natura del provvedimento	Nominativo del custode, o dell'amministratore
 _____/_____ 		☐ Art. 240- <i>bis</i> del Codice Penale ☐ Artt. 20 e 24 del D.lgs. 159/11	

A.11) Art. 98, comma 3, lett. c) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente convenzione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

[ovvero]

- ☐ il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all'art. 98, comma 3, lett. c), del Codice, e in particolare:

--

A.12) Art. 98, comma 3, lett. f) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di non aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice;

[ovvero]

- ☐ di aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice;

ma che:

- ☐ ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero che abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;

A.13) Art. 98, comma 3, lett. g) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, non è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

[ovvero]

- ☐ che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione , o in corso di vigenza della convenzione è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato
		__/__/__					
		__/__/__					
		__/__/__					

A.14) Art. 98, comma 3, lett. h) del Codice

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, non è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice

[ovvero]

- ☐ che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica rivestita	Indicare se contestazione o accertamento	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA
		__/__/__								
		__/__/__								
		__/__/__								

ma che al momento della sottoscrizione della convenzione:

- ☐ il reato è stato depenalizzato;
- ☐ è intervenuta la riabilitazione;
- ☐ nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- ☐ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- ☐ la condanna è stata revocata;
- ☐ è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- ☐ la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
 - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);

[oppure]

- è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;

[oppure]

- è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;

[oppure]

- o la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. art. 96, comma 9, del Codice;

[Da compilare nel caso in cui il rappresentante legale o uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 sia incorso in una o più delle fattispecie di cui all'art. 98 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Codice]

[clausole a selezione alternativa]

- ☐ di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

- ☐ di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

Il sottoscritto, altresì, dichiara:

1. di aver preso conoscenza del contenuto della Convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
2. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
3. di essere edotto dell'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto, la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice;
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 e con la sottoscrizione della presente dichiarazione espressamente di accettare e prestare il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali, anche acquisiti da terzi detentori che li abbiano messi a disposizione dell'Istituto e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. che Organizzazione Sindacale/Associazione Datoriale detiene tutte le autorizzazioni

amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e comunque che l'organismo ha un assetto organizzativo idoneo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

6. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente;
8. che, qualora dopo la stipula della Convenzione si verifichino delle cause di esclusione di cui all'art. 94, eccetto il comma 6, del Codice e 95, eccetto comma 2, del medesimo Codice, si impegna tempestivamente ad adottare e comunicare all'Istituto le opportune misure di *self cleaning*;
9. di autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
10. di autorizzare l'INPS ad effettuare l'accreditamento dei contributi sindacali riscossi per conto dell'Organizzazione sindacale/Associazione datoriale sul C/C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale comunicato all'Istituto;

.

[Luogo e Data]_____,_____.

[Firma del legale rappresentante]